

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1691 DEL 20/10/2022

O G G E T T O

SENTENZA N. 1615/2021 DEL TRIBUNALE DI VICENZA RESA A DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO RG N. 3438/2016 TRA L'EX AZIENDA ULSS N. 6 VICENZA ED I SIGG.RI C.P., IN PROPRIO E QUALE ESERCENTE LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE SUL MINORE C.P., M.S., C.C., M.R. E M.G. IN TEMA DI RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE SANITARIA. PRESA D'ATTO ED ESECUZIONE.

Proponente: UOC AFFARI GENERALI
Anno Proposta: 2022
Numero Proposta: 1747/22

Il Dirigente proponente, Direttore dell'U.O.C. Affari Generali e responsabile del procedimento, riferisce:

“In data 03.05.2016 (prot. n. 31364) il sig. C.P., in proprio ed in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore C.P., ed i sigg. M.S, C.C., M.R. e M.G., in qualità di eredi/congiunti della sig.ra M.L., notificavano all’Azienda atto di citazione promosso avanti al Tribunale di Vicenza (R.G. n. 3438/2016), al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivati dal decesso della congiunta M.L., asseritamente dovuto a *malpractice* medica realizzatasi in occasione del parto cesareo avvenuto il 01.06.2011 presso l’Ospedale di Vicenza.

L’atto di citazione in questione seguiva ad un’originaria richiesta risarcitoria formulata dai medesimi attori in data 30.07.2014 (prot. n. 52521 del 05.08.2014), tempestivamente segnalata, tramite il loss adjuster Contec Srl, alla Compagnia assicurativa LIG Insurance S.A. di Bucarest (Romania), poi divenuta LIG IMOB Investment Srl ed ora International Soft Consult Srl, con cui l’ex ULSS 6 (ora ULSS n. 8) aveva stipulato la polizza n. INC2000010013 per la copertura del rischio di Responsabilità Civile verso Terzi nel biennio 2014-2015.

La controversia introdotta con atto di citazione veniva iscritta al R.G. n. 3438/2016 presso il Tribunale di Vicenza, e l’Ente autorizzava la costituzione in giudizio conferendo l’incarico defensionale all’avv. Piero Pignata del foro di Treviso, indicato dalla citata Compagnia assicurativa.

In pendenza del giudizio la summenzionata Società LIG Insurance S.A., poi divenuta LIG IMOB Investment Srl ed ora International Soft Consult Srl, veniva coinvolta in varie vertenze giudiziarie in Romania (procedura fallimentare attivata dall’Autorità di Vigilanza rumena e ricorso avverso la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa disposta dalla medesima Autorità), che si concludevano con la definitiva revoca dell’autorizzazione ad esercitare l’attività assicurativa a seguito di decisione della Corte di Cassazione rumena n. 3080 dell’01.02.2020.

Detta Società, a fronte delle richieste dell’Ente di dare esecuzione al contratto di assicurazione a suo tempo stipulato e di assumere la gestione della richieste risarcitorie regolarmente denunciate sulla polizza RCT/RCO n. INC2000010013, rappresentava più volte di trovarsi nell’impossibilità di adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti dell’ULSS, in considerazione dell’intervenuta revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa, e di fatto abbandonava la gestione dei sinistri e delle relative vertenze giudiziarie (varie comunicazioni agli atti dell’UOC Affari Generali).

Il procedimento introdotto con atto di citazione si concludeva con la sentenza n. 1615/2021 del 06.08.2021, pubblicata il giorno successivo, con cui il Tribunale di Vicenza accoglieva le domande degli attori e condannava l’Azienda al risarcimento dei danni tutti, così pronunciandosi:

“Condanna l’Azienda U. L. S. S. n. 6 di Vicenza al pagamento in favore di C.P. e C.P della somma capitale di € 260.766,00, da maggiorarsi degli interessi compensativi maturati fino alla presente pronuncia, da calcolarsi, al tasso legale, sulla medesima somma di € 260.766,00, devalutata, mediante applicazione degli indici ISTAT sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, alla data del 26.10.2013 e, poi, via via annualmente rivalutata, sempre grazie agli indici ISTAT sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati; oltre agli interessi corrispettivi da calcolarsi, sempre al tasso legale, sull’intero importo del credito (capitale liquidato all’attualità + interessi compensativi) determinato grazie all’indicato conteggio degli interessi compensativi, dalla presente pronuncia fino al saldo;

Condanna l’Azienda U. L. S. S. n. 6 di Vicenza al pagamento in favore di C.P. e C.P. della somma capitale di € 79.493,50, da rivalutarsi, mediante applicazione degli indici ISTAT sui prezzi al consumo

per le famiglie di operai ed impiegati, e da maggiorarsi degli interessi compensativi maturati e maturandi, al tasso legale, sul capitale via via annualmente rivalutato, il tutto con decorrenza dal 20.1.2014 fino alla presente pronuncia; oltre agli interessi corrispettivi da calcolarsi, sempre al tasso legale, sull'intero importo del credito (rivalutazione + interessi compensativi) determinato grazie agli indicati conteggi, dalla presente pronuncia fino al saldo;

Condanna l'Azienda U. L. S. S. n. 6 di Vicenza al pagamento in favore di C.P. della somma capitale di € 82.940,68, da rivalutarsi, mediante applicazione degli indici ISTAT sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, e da maggiorarsi degli interessi compensativi maturati e maturandi, al tasso legale, sul capitale via via annualmente rivalutato, il tutto con decorrenza dal 23.7.2013 fino alla presente pronuncia; oltre agli interessi corrispettivi da calcolarsi, sempre al tasso legale, sull'intero importo del credito (rivalutazione + interessi compensativi) determinato grazie agli indicati conteggi, dalla presente pronuncia fino al saldo;

Condanna l'Azienda U. L. S. S. n. 6 di Vicenza al pagamento in favore di C.P. della somma capitale di € 353.041,20, da maggiorarsi degli interessi compensativi maturati fino alla presente pronuncia, da calcolarsi, al tasso legale, sulla medesima somma di € 353.041,20, devalutata, mediante applicazione degli indici ISTAT sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, alla data del 22.3.2016 e, poi, via via annualmente rivalutata, sempre grazie agli indici ISTAT sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati; oltre agli interessi corrispettivi da calcolarsi, sempre al tasso legale, sull'intero importo del credito (capitale liquidato all'attualità + interessi compensativi) determinato grazie all'indicato conteggio degli interessi compensativi, dalla presente pronuncia fino al saldo;

Condanna l'Azienda U. L. S. S. n. 6 di Vicenza al pagamento in favore di M.S. della somma capitale di € 269.683,70, da maggiorarsi degli interessi compensativi maturati fino alla presente pronuncia, da calcolarsi, al tasso legale, sulla medesima somma di € 269.683,70, devalutata, mediante applicazione degli indici ISTAT sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, alla data del 22.3.2016 e, poi, via via annualmente rivalutata, sempre grazie agli indici ISTAT sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati; oltre agli interessi corrispettivi da calcolarsi, sempre al tasso legale, sull'intero importo del credito (capitale liquidato all'attualità + interessi compensativi) determinato grazie all'indicato conteggio degli interessi compensativi, dalla presente pronuncia fino al saldo;

Condanna l'Azienda U. L. S. S. n. 6 di Vicenza al pagamento in favore di C.C. della somma capitale di € 269.683,70, da maggiorarsi degli interessi compensativi maturati fino alla presente pronuncia, da calcolarsi, al tasso legale, sulla medesima somma di € 269.683,70, devalutata, mediante applicazione degli indici ISTAT sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, alla data del 22.3.2016 e, poi, via via annualmente rivalutata, sempre grazie agli indici ISTAT sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati; oltre agli interessi corrispettivi da calcolarsi, sempre al tasso legale, sull'intero importo del credito (capitale liquidato all'attualità + interessi compensativi) determinato grazie all'indicato conteggio degli interessi compensativi, dalla presente pronuncia fino al saldo;

Condanna l'Azienda U. L. S. S. n. 6 di Vicenza al pagamento in favore di M.R. della somma capitale di € 133.861,35, da maggiorarsi degli interessi compensativi maturati fino alla presente pronuncia, da calcolarsi, al tasso legale, sulla medesima somma di € 133.861,35, devalutata, mediante applicazione degli indici ISTAT sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, alla data del 22.3.2016 e, poi, via via annualmente rivalutata, sempre grazie agli indici ISTAT sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati; oltre agli interessi corrispettivi da calcolarsi, sempre al tasso legale, sull'intero importo del credito (capitale liquidato all'attualità + interessi compensativi) determinato grazie all'indicato conteggio degli interessi compensativi, dalla presente pronuncia fino al saldo;

Condanna l'Azienda U. L. S. S. n. 6 di Vicenza al pagamento in favore di M.G. della somma capitale di € 144.158,50, da maggiorarsi degli interessi compensativi maturati fino alla presente pronuncia, da calcolarsi, al tasso legale, sulla medesima somma di € 144.158,50, devalutata, mediante applicazione degli indici ISTAT sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, alla data del 22.3.2016 e, poi, via via annualmente rivalutata, sempre grazie agli indici ISTAT sui prezzi al consumo per le

famiglie di operai ed impiegati; oltre agli interessi corrispettivi da calcolarsi, sempre al tasso legale, sull'intero importo del credito (capitale liquidato all'attualità + compensativi) determinato grazie all'indicato conteggio degli interessi compensativi, dalla presente pronuncia fino al saldo;

Condanna la convenuta al rimborso delle spese processuali sostenute dagli attori, che liquida in euro 1.732,38 per spese ed in euro 70.482,00 per compenso delle prestazioni professionali del Procuratore degli stessi attori;

Pone definitivamente a carico della convenuta le spese della espletata C. T. U., condannandola, per l'effetto, al rimborso in favore degli attori della somma di euro 3.000,00, oltre accessori di legge dovuti ai CC. TT. UU..”

Con comunicazione del 21.09.2021 (prot. n. 96066) l'avv. Pignata rappresentava all'Ente la non opportunità di procedere con l'impugnazione della succitata sentenza, non ravvisandosi margini di riforma in senso favorevole all'ULSS sia in punto di *an* che di *quantum*, anche alla luce del ridimensionamento delle domande attoree *iure hereditatis* operato dal Tribunale di Vicenza con la pronuncia in esame.

Con provvedimento del 21.10.2021, a seguito di istanza di correzione di errore materiale depositata dal legale degli attori in data 01.09.2021, il Tribunale di Vicenza correggeva ed integrava il dispositivo della sentenza n. 1615/2021 nei seguenti termini:

“Condanna l'Azienda U. L. S. S. n. 6 di Vicenza al pagamento in favore di C.P. della somma capitale di € 294.201,00, da maggiorarsi degli interessi compensativi maturati fino alla presente pronuncia, da calcolarsi, al tasso legale, sulla medesima somma di € 294.201,00, devalutata, mediante applicazione degli indici ISTAT sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, alla data del 22.03.2016 e, poi, via via annualmente rivalutata, sempre grazie agli indici ISTAT sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati; oltre agli interessi corrispettivi da calcolarsi, sempre al tasso legale, sull'intero importo del credito (capitale liquidato all'attualità + interessi compensativi) determinato grazie all'indicato conteggio degli interessi compensativi, dalla presente pronuncia fino al saldo”.

In data 14.07.2022 (prot. n. 75285) perveniva da parte dell'avv. Pignata il conteggio aggiornato delle somme dovute in forza della sentenza n. 1615/2021, così come corretta ed integrata in forza del provvedimento del 21.10.2021, per un importo complessivo di euro 2.038.113,41, nonché il provvedimento ex art. 320 c.c. emesso dal Giudice Tutelare del Tribunale di Rovigo il 07.06.2022, che autorizza il sig. C.P. ad incassare in nome e per conto del figlio minore C.P. le somme a quest'ultimo dovute in forza della predetta sentenza, pari a complessivi euro 432.930,65, oltre interessi.

In base ai conteggi esposti nella citata comunicazione, che sono stati verificati ad opera dell'UOC Affari Generali, l'ULSS dovrà quindi versare euro 1.378.272,36 al sig. C.P. (comprensivi delle somme dovute al minore C.P. e della quota della sig.ra C.C. nel frattempo deceduta, da versarsi al sig. C.P. come da indicazioni ricevute dal legale avversario), euro 273.407,17 al sig. S.M., euro 135.709,53 alla sig.ra R.M. ed euro 146.150,27 al sig. G.M..

Infine, con comunicazione acquisita al prot. n. 100736 del 30.09.2022 il legale di controparte, su richiesta specifica dell'UOC Affari Generali, dava indicazioni di versare l'importo delle spese legali liquidate in sentenza, pari a complessivi euro 104.574,08, interamente in favore del sig. C.P., al quale dovrà quindi essere corrisposta la somma totale di euro 1.482.846,44.

Alla luce di quanto sin qui rappresentato, considerata la nota indisponibilità della Compagnia LIG Insurance S.A., poi divenuta LIG IMOB Investment Srl ed ora International Soft Consult Srl, ad adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti dell'ex ULSS 6 (ora ULSS 8) con il contratto di assicurazione di cui polizza RCT/RCO n. INC2000010013, si ritiene opportuno, al fine di evitare aggravii

di spesa, dare spontanea esecuzione alla sentenza n. 1615/2021 del Tribunale di Vicenza, rinviando le azioni volte al recupero delle somme predette nei confronti della compagnia assicurativa LIG Insurance S.A., ora International Soft Consult Srl, di Bucarest ad altro provvedimento, in continuità con quanto previsto dalla deliberazione n. 1448 del 30.09.2020 e dalla deliberazione n. 1149 del 25.06.2021.”

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;
I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole, per quanto di rispettiva competenza;

Sulla base di quanto sopra,

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di prendere atto del fatto che, allo stato, la società LIG International Soft Consult Srl (già LIG Insurance S.A. e poi LIG IMOB Investment Srl) non può onorare gli impegni contrattuali assunti in qualità di Assicuratore;
2. di prendere atto della sentenza n. 1615 del 06.08.2021 del Tribunale di Vicenza, così come corretta ed integrata in forza del provvedimento del medesimo Tribunale in data 21.10.2022, resa a definizione del procedimento R.G. n. 3438/2019 tra l'Azienda ULSS 8 Berica e gli eredi/congiunti della sig.ra M.L.;
3. di prendere atto del provvedimento del 07.06.2022 del Giudice Tutelare del Tribunale di Rovigo, con cui il sig. C.P. è stato autorizzato ad incassare le somme liquidate in sentenza nell'interesse del figlio minore C.P.;
4. di dare esecuzione alla sentenza n. 1615 del 06.08.2021 del Tribunale di Vicenza, così come corretta ed integrata in forza del provvedimento del medesimo Tribunale in data 21.10.2022, corrispondendo:
 - euro 1.482.846,44 al sig. C.P., comprensivi dell'importo liquidato in favore del minore C.P., di quello liquidato in favore della sig.ra C.C. nel frattempo deceduta e delle spese legali liquidate in sentenza;
 - euro 273.407,17 al sig. M.S.;
 - euro 135.709,53 alla sig.ra M.R.;
 - euro 146.150,27 al sig. M.G.;
5. di dare atto che avverso la sentenza n. 1615/2021 del Tribunale di Vicenza l'Azienda non ha interposto gravame sulla base delle valutazioni espresse dal difensore dell'Ente con comunicazione in data 21.09.2021 (prot. n. 96066);
6. di dare atto che le spese che precedono sono da imputarsi al bilancio sanitario anno 2022, conto 1202000026 "Fondo rischi autoassicurazione LIG";
7. di rinviare ad altro provvedimento le iniziative volte a recuperare i crediti in rilievo dall'Assicuratore rumeno LIG Insurance S.A., ora International Soft Consult Srl, in continuità con quanto stabilito con deliberazioni n. 1448 del 30.09.2020 e n. 1149 del 25.06.2021;
8. di pubblicare il presente provvedimento all'albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI
